REGOLAMENTO (CEE) N. 2888/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1297/77, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1019/70 che stabilisce le modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1297/77 della Commissione, del 16 giugno 1977, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1019/70 che stabilisce le modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino (3), il paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1019/70 è soppresso dal 1° gennaio 1978 ;

considerando che, all'approssimarsi del 1° gennaio 1978, risulta che determinati problemi d'ordine tecnico e monetario non sono ancora stati risolti e che una loro soluzione definitiva richiederà certamente due mesi ; che, onde evitare ogni soluzione di continuità per le importazioni tradizionali di taluni vini liquorosi originari di paesi terzi, è opportuno prorogare per lo stesso periodo l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1297/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1297/77, la data del 1° gennaio 1978 è sostituita da quella del 1° marzo 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 149 del 17. 6. 1977, pag. 10.